



## Ordine degli Avvocati di Ivrea

A TUTTI I COLLEGHI

Caro/a Collega,

In vista delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine, previste per i giorni 30 e 31 gennaio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, ricordiamo agli iscritti le modalità di espressione del voto nonché alcuni ulteriori meccanismi elettorali come disciplinati dalla legge n. 113 del 12 luglio 2017.

L'articolo 4 comma 1 prevede che: *“Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.”*

In tal senso rammentiamo che il Consiglio dell'Ordine è composto da n. 9 membri e pertanto il numero massimo di voti esprimibili sarà di 6.

Per quanto concerne l'espressione delle preferenze, richiamiamo il disposto dell'articolo 10 comma 5 della legge 113, il quale precisa: *“L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.”*

Al fine di consentire la migliore interpretazione del dettato normativo, riteniamo opportuno riportare la tabella A allegata alla legge e richiamata dagli articoli 4 e 10, evidenziando che dovrà essere presa come riferimento, per quanto concerne il numero massimo di preferenze esprimibili, l'ipotesi prevista per il Consiglio composto da 9 membri.

TABELLA A allegata alla legge n. 113/2017

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6



## Ordine degli Avvocati di Ivrea

L'articolo 10 precisa inoltre che “ogni scheda elettorale [...] contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e che **“Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente** secondo quanto previsto dall'articolo 8.”

Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 11, le operazioni di voto si svolgeranno presso il seggio elettorale all'interno dei locali del Consiglio dell'Ordine, ove verranno allestiti appositi spazi tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

All'interno del seggio elettorale sarà depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.

Si rammenta che non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale, e che la permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Alla chiusura definitiva delle operazioni di voto seguirà lo scrutinio delle schede ai sensi dell'articolo 14, che precisa:

### *“Art. 14. Scrutinio delle schede*

*1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:*

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;*
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;*
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).*

*2. Sono nulle le schede che:*

- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;*
- b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;*
- c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;*
- d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.*

*3. E' nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.*



## **Ordine degli Avvocati di Ivrea**

*4. E' nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.*

Ricordiamo infine che, ai sensi dell'articolo 15 *“Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.*

*6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.”*

La Commissione Elettorale

Il Presidente

Il Segretario